ISTITUTO COMPRENSIVO "MEDAGLIE D'ORO" SALERNO

CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2020/2023

VERBALE n. 18 del 24/02/2023

Il giorno **24** del mese di **febbraio** dell'anno **2023**, in presenza, presso la sede centrale di via Paolo Vocca n.12 Salerno, nell'aula della classe 1 C primaria, alle **ore 16:30** si è riunito, su convocazione prot. n.0001606 del 18/02/2023 del Presidente sig. Sarrubbo Michele, il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "*Medaglie D'Oro*" di Salerno, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

2) Consumazione del pasto domestico.

3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
EMILIO COSTABILE	**PRESENTE**
COMPONENTE GENITORI	
ANTONINI MARIA	**PRESENTE**
D'APREA ANNA	**PRESENTE**
DE CHIARA PAOLA	**PRESENTE**
DE MARTINO GIANLUCA	**PRESENTE**
DE ROBERTO VALERIA	**PRESENTE**
MEROLA LUIGIA	**PRESENTE**
SARRUBBO MICHELE	**PRESENTE**
RIZZO ALFREDO	**ASSENTE**
COMPONENTE DOCENTI	
AMODIO DANIELA	**ASSENTE**
CARDEA MARINA	**PRESENTE**
CAPUANO ANNA	**ASSENTE**
COGLIANESE APOLLONIA	**PRESENTE**
DI DONATO MARIA ROSARIA	**ASSENTE**
PIO PATRIZIA	**ASSENTE**
RONCA GELSOMINA	**ASSENTE**
SCARDINO MIRIAM	**ASSENTE**
PERSONALE ATA	
LEMBA LORELLA	**PRESENTE**
LUCIBELLO GIULIA	**PRESENTE**

Preliminarmente viene constatata:

- la regolarità della convocazione avvenuta mediante l'invito a partecipare comunicato a tutti i componenti via e-mail.

Presiede la seduta il presidente sig. Sarrubbo Michele, funge da segretario verbalizzante l'insegnante Cardea Marina, che accetta. Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1° punto o.d.g. - Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Si procede preliminarmente alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente tenutasi il 15 febbraio 2023. Terminata la lettura, il Consiglio di Istituto, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta precedente del 15 febbraio 2023.

Risultati votazione				
Presenti n. 12	Assenti n. 7	Favorevoli n.12	Contrari n.0	Astenuti n.0
Delibera n.137 Consiglio d'Istituto del 24/02/2023				

2° punto o.d.g. – Consumazione del pasto domestico.

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che la Prima Sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, a seguito di un ricorso presentato da un gruppo di genitori di alunni del tempo pieno in merito alla consumazione del pasto domestico durante la refezione scolastica, ha emesso l'Ordinanza N.00060/2023 di annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota prot.n.0012076 del 29/12/2022 avente per oggetto "Decreto di rigetto del pasto domestico a scuola durante la refezione scolastica" – Istituto Comprensivo "Medaglie D'oro" di Salerno e di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali. Nell'Ordinanza è previsto che, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica è fissata per il giorno 19 luglio 2023.

Sull'argomento intervengono alcuni componenti del Consiglio; tutti sono concordi che bisogna dare esecuzione al dispositivo dell'Ordinanza del TAR.

VISTA l'Ordinanza del N.00060/2023 pubblicata in data 09/02/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) la quale si riporta integralmente:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2023, proposto da:
… OMISSIS …

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico di Napoli, Ufficio Scolastico di Salerno, Istituto Scolastico Medaglie D'Oro, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Ambito Territoriale di Salerno, Comune di Salerno, Cripat, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

1) della nota prot. n. 0012076 del 29/12/2022 a firma del Dirigente scolastico p.t. dell'I.C. Medaglie d'Oro di Salerno, avente ad oggetto "Decreto di rigetto del pasto domestico a scuola durante la refezione scolastica – Istituto Comprensivo "Medaglie d'Oro" Salerno";

2) della circolare n. 48 prot. n. 0011377 del 05/12/2022 a firma del Dirigente scolastico p.t. dell'I.C. Medaglie d'Oro di Salerno, avente ad oggetto "Refezione scolastica e pasto domestico Istituto Comprensivo "Medaglie d'Oro Salerno";

Ove e per quanto possa occorrere

3) della determinazione del Consiglio d'istituto n. 122 del 30/11/2022 (atto non conosciuto);

4) del parere prot. n. 10062 del 24/10/2022 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (atto non conosciuto);

5) della nota prot. n. 0011588 del 13/12/2022 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Salerno (atto non conosciuto);

6) documento prot. n. 80. Co. 1 del 21/09/2020 del CRIPaT (atto non conosciuto);

7) comunicazione prot. n. 269736 del 21/10/2022 del Comune di Salerno (atto non conosciuto);

8) verbale prot. n. 10220 della riunione del 27 ottobre 2022 (atto non conosciuto);

9) verbale della riunione del 9 novembre 2022 prot. n. 10582/04 (atto non conosciuto);

10) risposta del dott. Mimì Minella - richiamata alla pag. 6 dell'atto prot. 0012076del 29/12/2022 – (atto non conosciuto);

11) Determinazione del Consiglio di Istituto n. 122 del 30/11/2022 (atto non conosciuto),

12) Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 10/11/2022 e delibera del Consigliodi Istituto n. 115 del 30/11/2022 (atti non conosciuti);

13) Documento unitario e di una comune linea di azione - richiamati alla pag. 7dell'atto prot. 0012076 del 29/12/2022 – (atti non conosciuto);

14) di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico di Napoli, dell'Ufficio Scolastico di Salerno e dell'Istituto Scolastico Medaglie D'Oro;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Annunziata Pasquale e Caprio Maria Elena (Avvocatura dello Stato);

Considerato, su un piano generale, che "*non è controverso…che il servizio di ristorazione scolastica previsto dal D.M. 31 dicembre 1983 è un servizio locale a domanda individuale, oneroso, facoltativo sia per l'Ente Locale, libero anche di non erogarlo, sia per l'utenza, libera di non servirsene. Tale facoltatività reciproca è stata confermata dal recente D.lgs. n. 63/2017, il cui art. 6 prevede che i servizi di mensa sono "attivabili a richiesta degli interessati"… Deve essere pertanto riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare"* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2019, n. 14368);
Ritenuto, con particolare riguardo alle motivazioni addotte dall'istituzione scolastica, che:

- con riferimento alla "*carenza di (organico) risorse umane*" e alla "*assenza totale di spazi*" la giurisprudenza ha avuto già modo di osservare come "*tale motivazione non è adeguata, in quanto non considera la possibilità che la vigilanza vengasvolta con il personale in servizio e che il pasto domestico possa essere consumato negli stessi luoghi della mensa, in quanto "l'autorefezione non comporta – di necessità - una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte dell'Amministrazio-ne scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la lorosocializzazione*" (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2851);

- quanto alle "*motivazioni legate alla totale assenza di attrezzature di refrigerazione per la conservazione del cibo e di attrezzature per il riscaldamento del cibo*", si osserva che:

a) "*invero i pasti di preparazione domestica, al pari delle merende del mattino, costituiscono un'estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita, senza intervento di terzi estranei al nucleo familiare; la preparazionedi questi è un'attività non assoggettata alle imposizioni delle vigenti normative inmateria di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativicontrolli ufficiali (Reg. C.E. n. 178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), non è soggetta a forme di autorizzazione sanitaria, né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, sia per quanto concerne la preparazione, sia per ciò cheattiene la conservazione ed il trasporto dei cibi in ambito scolastico…. La sola competenza del dirigente e del corpo docente è quella che passa attraverso la vigilanza sui minori, volta ad evitare che vi siano scambi di alimenti, la stessa identica funzione che, presumibilmente,*

dovrebbero assolvere anche durante gli intervalli del mattino" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2019, n. 14368,cit.);

b) *"la soluzione preclusiva al cd. pasto domestico non può derivare… dallaimpossibilità di effettuare una adeguata vigilanza per evitare contaminazione di cibi e rischi per la salute. Questa Sezione (ord. n. 6926 del 2020, cit.) ha già avuto modo di affermare che trova applicazione l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale dispone che il «datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza»*" (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2851, cit.);

- il parere prot. 271 SIAN-C del 10 ottobre 2022 individua, fra i principi di sicurezza alimentare sul rispetto dei quali deve vigilare il personale scolastico, la circostanza che "*il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili che non richiedano di essere riscaldati o conservati in frigo*";

Ritenuto pertanto che il ricorso sia sorretto dal prescritto *fumus*;
Ravvisata altresì la sussistenza del *periculum in mora*, vertendosi in materia di situazioni giuridiche soggettive relative alla tutela della persona umana sia pure nell'ambito dell'organizzazione di un pubblico servizio;
Ritenuto pertanto di concedere l'invocata tutela cautelare;
Ritenuto di fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del19 luglio 2023;
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2023.Compensa le spese di fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore

VISTA la richiesta di parere prot.n.1436 del 11/02/2023 rivolta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno in merito all'Ordinanza cautelare pubblicata il 09/02/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima);

VISTO il parere prot. n. 1577/04 del 17/02/2023 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno CT 218/2023 DINI che si riporta:
Si riscontra la nota a margine, con la quale codesto Istituto ha richiesto alla Scrivente chiarimenti in ordine all'attuazione della sfavorevole ordinanza cautelare in oggetto, chiedendo, in particolare:
1) direttive in merito alle azioni da porre in essere, di responsabilità dirigenziale e di responsabilità del personale docente riguardo l'attuazione dell'ordinanza;

2) direttive in merito all'efficacia dell'ordinanza, ovvero se è efficace solo per i *ricorrenti o per tutti* i *genitori degli alunni del tempo pieno a 40 ore settimanali;*
3) preso atto che il ricorso è stato effettuato per la scuola primaria, direttive sugli effetti dell'ordinanza,

ovvero se gli effetti si estendono anche alla scuola dell'infanzia del modello orario a 40 ore settimanali (si precisa che alcuni genitori ricorrenti hanno figli sia alla primaria che alla scuola dell'infanzia; la consumazione del pasto domestico ha riguardato solo la scuola primaria);

4) nell'ipotesi che I'ordinanza avesse efficacia solo per i ricorrenti, quali strumenti l'istituzione scolastica può porre in atto per non consentire la consumazione de! pasta domestico agli altri alunni, i cui genitori non hanno partecipato al ricorso amministrativo;

5) *nell'aggiornamento per l'anno scolastico 2022/2023 de! PTOF 2022/2025, nel capitolo dedicato all'Offerta Formativa, nella sezione denominata "Curricolo di Istituto", nel paragrafo intitolato "Approfondimento" (pagina 46) sono esplicitate le scelte didattiche e organizzative connesse all'Educazione alimentare e alla concreta organizzazione della consumazione conviviale de! pasto dell'Jstituto Comprensivo "Medaglie D'Oro" di Salerno, cosi come richiede la nota prot.n.2270 de! 09/12/2019 de! MJUR (A/legato 9) avente per oggetto "consumazione de! pasta a scuola". Si riporta di seguito ii contenuto dell'Approfondi-mento: "Si comunica ai genitori che intendono iscrivere i propri figli al modello orario a 40 ore settimanali, in cui rientra la programmazione de! tempo mensa, che è obbligatorio ii servizio della refezione scolastica gestita dall'Ente Locale e che durante la refezione scolastica non è autorizzato ii pasto domestico auto-somministrato in coerenza con l'Offerta Formativa della scuola che prevede numerosi progetti legati allo stare bene a scuola, alla consumazione conviviale de! pasto e alla sana alimentazione (pag.46 dell'Allegato 56)*".
La stessa comunicazione e indicata anche a pagina 28 de! PTOF nel capitolo "Scelte Strategiche" nella sezione "Aspetti generali'' (Allegato 56). SI CHIEDE se questa scelta della scuola inserita nel PTOF produce i suoi effetti per l'anno scolastico 2023-2024 e 2024-2025 oppure no;

6) quanto riportato al punto 5) è stato precisato anche nel modello de/le iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024: SI CHIEDE se questa clausola inserita nella domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 che è scaduta ii 30 gennaio 2023 produce i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/2024.

Preliminarmente si osserva che l'ordinanza in oggetto non sembra dotata del crisma dell'autoesecutività: se è vero che l'adito Tribunale non ha espressamente ordinato all'Amministrazione di rideterminarsi - nè tantomeno ha individuato le coordinate all'interno delle quali il potere amministrativo dovrebbe e potrebbe riesercitarsi - il carattere pretensivo dell'interesse legittimo all'autorefezione azionato dai ricorrenti e l'efficacia meramente negativa del contestato provvedimento di diniego del pasto domestico conducono la Scrivente a ritenere l' opportunità che codesto Istituto riapra il procedimento amministrativo, seppur al solo e dichiarato fine di dare temporanea attuazione all'ordinanza cautelare in oggetto, con riserva di ogni diversa determinazione ad esito della definizione della fase cautelare e di merito del pendente giudizio amministrativo.
Allo stato, infatti, sussiste da un lato il provvedimento di diniego della consumazione del pasto domestico, la cui efficacia è stata temporaneamente sospesa dal Tribunale amministrativo, dall'altro il diritto all'autorefezione degli alunni richiedenti, astrattamente riconosciuto dal Tribunale in sede cautelare e che tuttavia non sembra - salvo diverse indicazioni di codesto Istituto - trovare alcun fondamento espresso e soprattutto alcuna regolamentazione interna, nè nell'art. 54 del Regolamento di Istituto, nè nel Regolamento comunale che disciplina il servizio mensa.

Su queste basi, ferma la necessita di dare attuazione alla citata ordinanza TAR, si ritiene opportuno e utile che codesto Istituto riapra il procedimento amministrativo, con formale comunicazione di avvio ex art. 7 L. 241/1990 che dia atto:

1. in maniera sintetica, delle circostanze fattuali che hanno preceduto e che hanno condotto all'adozione del provvedimento di rigetto del pasto domestico e all'instaurazione del contenzioso amministrativo;
2. della sopravvenienza costituita dall'ordinanza cautelare n.76/2023 del T.A.R. Campania - Salerno;
3. delle motivazioni - da riportare per esteso e in virgolettato - con cui il Collegio amministrativo ha ritenuto di poter superare le motivazioni rese dall'Istituto in ordine alla carenza di personale, di spazi adeguati e di attrezzature per la refrigerazione e/o il riscaldamento dei pasti portati da casa·;
4. del dispositivo della citata ordinanza cautelare;

5. della necessita di dare temporanea attuazione alla medesima ordinanza cautelare, senza in tal modo prestare acquiescenza alcuna rispetto al pendente giudizio amministrativo e con riserva di ogni diversa determinazione ad esito della definizione della fase cautelare e di merito del medesimo giudizio;
6. della circostanza per cui l'ordinanza cautelare, pur ritenendo, in astratto, superabili le motivazioni addotte dall'Istituto a sostegno del disposto provvedimento di rigetto, non esclude la sussistenza delle evidenziate criticità, limitandosi a ritenerle non ostative all'autorizzazione alla consumazione del pasto domestico da parte degli alunni richiedenti;
7. della conseguenza che l'Istituto si trova, quindi, nella condizione di dover assicurare provvisoriamente la consumazione del pasto domestico, in attuazione della citata ordinanza cautelare, nella perdurante e insuperata sussistenza di criticità concernenti personale, spazi e attrezzature necessarie per il corretto espletamento di tale servizio;
8. che alcuna concreta indicazione e stata resa nella citata ordinanza cautelare in ordine a possibili soluzioni che, ferme le citate carenze di personale, spazi e mezzi adeguati da parte dell'Istituto, consentano di assicurare il temporaneo espletamento del servizio di autorefezione in condizioni di sicurezza, per gli alunni richiedenti e per tutto il resto della scolaresca;
9. che, tuttavia, siffatta necessita di garantire che la consumazione del pasto domestico avvenga in condizioni di sicurezza per fa tutela di tutti gli alunni, oltre ad essere immanente nelle funzioni di ogni Istituzione scolastica, deve ritenersi richiamata, al di là dei riferimenti all'autoresponsabilità dei genitori nella preparazione del pasto domestico, attraverso il duplice riferimento effettuato dal Tribunale amministrativo:

a) all'obbligo di vigilanza del personale scolastico sugli alunni, ancorchè apparentemente da limitarsi al solo controllo sull'assenza di scambi alimentari fra gli stessi;
b) al richiamo, per quanto parziale, al parere reso dalla locale Azienda Sanitaria, le cui prescrizioni in ordine alla consumazione del pasto domestico, poste a tutela della salute degli alunni, devono quindi essere assicurate dall'Istituto.

Sulla scorta di tali premesse e di tutte le altre circostanze ed esigenze che codesto Istituto riterrà utile valorizzare, si ritiene opportuna la formale riapertura del procedimento che ha precedentemente condotto all'adozione del provvedimento di rigetto del pasto domestico, la cui efficacia è stata temporaneamente sospesa in via cautelare dal Tribunale amministrativo, al fine di formulare espressa richiesta all'Ufficio scolastico competente di fornire ogni utile indicazione per dare attuazione alla citata ordinanza cautelare nelle more della definizione del pendente giudizio amministrativo.

Dell'avvenuta riapertura del procedimento amministrativo dovrà esser data comunicazione ai ricorrenti e, comunque, adeguata pubblicità al resto della scolaresca.

L'ufficio scolastico competente vorrà fornire all'Istituto richiedente, anche previa indagine sulle misure temporaneamente assunte da altri Uffici scolastici sul resto del territorio nazionale nei casi in cui analoghe istanze sono state accolte in via cautelare da altri Tribunali amministrativi, ogni indicazione e supporto necessario rispetto all'organizzazione e alla gestione del servizio di autorefezione degli alunni interessati, fino alla definizione della fase cautelare e di merito del pendente giudizio amministrativo, ponendo l'Istituto nella condizione di poter garantire che, nonostante le segnalate criticità in termini di personale, spazi e mezzi a sua disposizione, la consumazione del pasto domestico si svolga, per quanto possibile, in condizioni di sicurezza per gli alunni e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorità sanitaria, notiziando per conoscenza la Scrivente delle determinazioni assunte.

Tanto vale anche a riscontro della richiesta sub. 1) da parte dell'Istituto.

Con riferimento alle domande di cui ai numeri 2), 3) e 4) - che, per la loro connessione, si trattano unitariamente - la Scrivente ritiene, anche in considerazione della labilità della distinzione fra provvedimenti amministrativi plurimi ad effetti scindibili o inscindibili e della conseguentemente incerta possibilità di estendere *ultra partes* l'efficacia dell'ordinanza cautelare in oggetto, l'inopportunità di dare esecuzione parziale, con riferimento alla posizione dei soli ricorrenti, alla medesima pronuncia: tanto anche in ragione dell'ampiezza della portata della citata decisione cautelare che, in caso di attuazione limitata alla sola posizione dei ricorrenti, darebbe certamente la stura all'immediata

proposizione di analoghi ricorsi giurisdizionali da parte dei soggetti "esclusi", con il più che concreto rischio di una nuova ed ulteriore soccombenza dell'Amministrazione scolastica, tenuto conto dell'indirizzo da ultimo espresso dal Tribunale amministrativo salernitano. Da ultimo, con riferimento ai quesiti di cui ai numeri 5) e 6), la Scrivente ritiene che l'evidenziata necessità di dare attuazione all'ordinanza cautelare in oggetto e la disposta sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto del pasto domestico prevalgano, *media tempore,* sulle richiamate previsioni del PTOF; si ritiene, al contempo, opportuno che ogni eventuale (ri)determinazione da parte dell'Istituto in ordine alle già compiute scelte programmatiche e alle condizioni di iscrizione degli alunni con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 e seguenti, con specifico riferimento alla compatibilità fra la scelta del modello orario a 40 ore settimanali e la possibilità di consumare il pasto domestico in alternativa alla refezione scolastica, venga rimandata all'esito della definizione del pendente giudizio amministrativo.
Dopo ampia discussione, il Consiglio d'Istituto, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di autorizzare provvisoriamente la consumazione del pasto domestico fino a che il giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione di Salerno, si concluda.

Risultati votazione				
Presenti n. 12	Assenti n. 7	Favorevoli n.12	Contrari n.0	Astenuti n.0
Delibera n.138 Consiglio d'Istituto del 24/02/2023				

3° punto o.d.g. – Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sullo stato di avanzamento dei Progetti PON e dei Progetti PNRR che sono stati deliberati nel corso del corrente anno scolastico. Inoltre, comunica che è in corso un procedimento amministrativo per l'attivazione di un progetto di musica rivolto ai bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria di entrambi i plessi dell'Istituto.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30.

La Segretaria
Cardea Marina

Il Presidente
Michele Sarrubbo